



IL TRIBUNALE DI ASTI

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

dott. Paolo Rampini	Presidente
dott.ssa Monica Mastrandrea	Giudice relatore estensore
dott.ssa Teresa Maria Francioso	Giudice

- letto il ricorso *ex art.* 161, 6° co., 1. fall. del 16.9.2016 con il quale la Renato Casale s.r.l., p. iva 00936610047, con sede in corso Alba 59, Canale (CN) 12043, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, come da delega in atti rappresentata e difesa dall'avv. Benvenuto ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Fogliotti in Asti, corso della Vittoria 103, ha presentato domanda di concordato con riserva;
- letti il piano e la proposta di concordato successivamente depositati nel termine assegnato dal Tribunale con cui la Renato Casale s.r.l. ha chiesto l'ammissione alla procedura di concordato depositando la documentazione di legge;
- esaminati atti e documenti allegati tutti;

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

Il Tribunale osserva quanto di seguito.

1. La Renato Casale s.r.l., p. iva 00936610047, con sede in corso Alba 59, Canale (CN) 12043, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, come da delega in atti rappresentata e difesa dall'avv. Benvenuto ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Fogliotti in Asti, corso della Vittoria 103, ha depositato in data 16.9.2016 ricorso *ex art.* 161, 6° co., 1. fall.; con provvedimento del 21.9.2016 il Tribunale ha assegnato termine di giorni 60 dalla data del deposito del ricorso per la presentazione del piano e della proposta, termine successivamente prorogato di 50 giorni, su richiesta della società; nel rispetto del termine assegnato dal Tribunale in intestazione, l'istante ha depositato una proposta di concordato liquidatorio con cessione dei beni aziendali corredata, tra gli altri, dai seguenti documenti: copia della determina del consiglio di amministrazione della società autenticata da notaio del 27.12.2016; relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società aggiornata, inclusiva di stato analitico ed estimativo delle attività ed elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti; piano di concordato; relazione del professionista attestatore, dott. Enrico Ciampanelli, in ordine alla veridicità dei dati aziendali ed alla fattibilità del piano, ai sensi dell'art. 161, 1. fall.; relazione del professionista attestatore, dott. Enrico Ciampanelli ai sensi e per gli effetti dell'art. 160, 2° co. 1. fall.
2. Prima di esaminare l'ammissibilità del piano e della proposta, occorre rilevare che la Renato Casale ha formulato due distinte istanze di autorizzazione che il Tribunale ritiene di valutare in questa sede.
 - 2.1. Quanto all'istanza di autorizzazione alla sottoscrizione della modifica del contratto di affitto d'azienda con Sarmi s.r.l., visto anche il parere espresso dal commissario

giudiziale, il Tribunale rileva: che il piano e la proposta di concordato si fondano (anche) sulla prosecuzione del contratto di affitto di azienda con la Sarmi s.r.l. in vista della sua cessione; che, a fronte del contratto di affitto stipulato in data 14.3.2015 con Sarmi (doc. 1 allegato all'istanza in atti), questa ha proposto le variazioni di cui all'istanza (pag. 2-3 da intendersi in questa sede richiamate espressamente) in punto di durata dell'affitto (termine della locazione al 31.3.2017 con la conseguenza che dal 1.4.2017 la Sarmi non dovrà più corrispondere alcun canone pur continuando a gestire il ramo d'azienda al fine di preservarne il valore e l'unitarietà) e di rimodulazione della parte economica del canone di affitto (da 23.800,00 euro a 10.793,00 a fine di tenere conto che alcuni automezzi inclusi nel contratto di affitto di azienda non sono utilizzabili), il tutto riconoscendo dovute alla Renato Casale le somme di euro 123.110,00 per canoni antecedenti al mese di settembre 2016, euro 47.600,00 oltre iva per canoni dei mesi di settembre e ottobre 2016, euro 10.793,00 oltre iva per il periodo dal 1.11.2016 al 31.3.2017. Ritiene il Tribunale che la modifica del contratto di affitto debba essere autorizzata in quanto: pur a fronte della riduzione della durata del contratto di locazione, la Sarmi continuerà a gestire il ramo d'azienda (almeno fino alla conclusione della procedura competitiva indetta *ex art. 163 bis l. fall.*) con ciò consentendosi di preservare l'unitarietà dell'azienda ed il suo valore proprio in vista della gara competitiva volta alla aggiudicazione di essa ed evitandosi costi che maturerebbero a carico della Renato Casale in caso di restituzione dell'azienda, con conseguente convenienza per la massa dei creditori; la rimodulazione del canone di locazione non danneggia la massa dei creditori alla luce dell'offerta di acquisto avanzata dalla stessa Sarmi s.r.l.

- 2.2. Quanto all'istanza di autorizzazione alla sottoscrizione di una transazione con BNP Paribas Leasing Solution s.p.a., visto anche il parere espresso dal commissario giudiziale, il Tribunale rileva: che la transazione in oggetto riguarda un capannone in leasing di proprietà della BNP che la Renato Casale ha affittato alla Green Has Italia s.p.a.; che detto immobile rappresenta un pilastro del piano concordatario presentato dalla Renato Casale in quanto esso è oggetto di offerta di acquisto, previo riscatto dell'immobile da parte della Renato Casale, da parte della stessa Green Has al prezzo di euro 2.640.000,00; che la BNP ha comunicato alla Renato Casale la risoluzione del contratto di leasing per mancato pagamento dei canoni ante e post concordato; che, in accoglimento della proposta transattiva, si avrebbe l'integrale pagamento delle somme di cui BNP è creditrice per complessivi euro 139.076,37 di cui euro 54.085,26 sorti anteriormente al deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo ed euro 84.991,12 maturati nel corso della procedura. Ritiene il Tribunale che la transazione debba essere autorizzata in quanto, pur prospettandosi una ipotesi di violazione della *par condicio creditorum* (non avendo il concordato in esame le caratteristiche del concordato in continuità), occorre tenere in considerazione tutti gli interessi in gioco e rilevare che il debito ante concordato che, in caso di autorizzazione alla transazione, sarebbe pagato a BNP dalla Renato Casale ammonterebbe ad euro 54.085,26, ossia ad una cifra che rappresenta, nell'ottica del miglior soddisfacimento del ceto creditorio, un importo del tutto marginale a fronte dell'offerta di acquisto di Green Has per euro 2.640.000,00, offerta che verrebbe evidentemente meno in caso di mancato ripristino delle condizioni per cui la Renato Casale possa riscattare l'immobile in leasing e renderlo così oggetto di procedura competitiva volta alla sua aggiudicazione nell'interesse di creditori. Ad ogni modo il Tribunale, autorizzando la transazione, ritiene di disporre, sempre nell'ottica della migliore tutela degli interessi dei creditori, che il pagamento dei canoni pregressi avvenga al momento del riscatto dell'immobile.
3. Passando all'esame del piano e della proposta di concordato, secondo l'art. 163, l. fall., al Tribunale è demandato il compito di valutare le condizioni di ammissibilità della proposta, previa valutazione della "correttezza dei criteri di formazioni delle classi", nonché della

fattibilità *prima facie* del piano concordatario con una valutazione critica e ragionata imperniata su un controllo di legalità non solo formale, il tutto a garanzia della completa ed effettiva informazione dei creditori. Ne consegue che il controllo sulla ritualità coinvolge il previo accertamento in ordine all'esistenza delle condizioni di legalità formale e sostanziale di un atto: pertanto, il giudice delegato è tenuto a compiere una verifica preventiva della proposta concordataria, al fine di vagliarne la legittimità non solo meramente formale, ma anche sostanziale. Pertanto, in tale fase, il Tribunale è tenuto ad esplicitare e motivare la coerenza dei criteri e delle metodologie osservate nei detti controlli preventivi volti a valutare la fattibilità del piano, anche in ragione della idoneità dell'attestazione del professionista ad assolvere alla funzione certificativa che le è propria. Peraltro, la valutazione in ordine alla fattibilità non riguarda la convenienza della proposta, concernendo, quest'ultima, un (diverso) giudizio di merito, come tale sottratto al vaglio del Tribunale. Infatti, l'esame in ordine alla fattibilità del concordato ha ad oggetto una valutazione meramente prognostica circa la possibilità di realizzazione della proposta. Al riguardo, al Tribunale è attribuito il compito di verificare la fattibilità giuridica del concordato, esprimendo giudizio negativo in ordine alla sua ammissibilità quando le modalità di attuazione previste siano incompatibili con norme inderogabili. Viceversa, le valutazioni in ordine alla fattibilità economica del concordato, presentando fisiologicamente margini di opinabilità perché scaturenti da un giudizio di tipo prognostico, devono essere riservate ai creditori debitamente informati.

4. Nel caso di specie, deve premettersi che il piano concordatario in esame non si discosta dalla ordinarietà dei concordati c.d. liquidatori con cessione, nella misura in cui prevede:
- la totale cessione di tutti i beni esistenti nel patrimonio della società oltre che la riscossione dei crediti derivanti anche da rapporti commerciali (in particolare esso prevede: liberazione delle somme depositate sui conti correnti intestati alla società vincolate da pignoramento; recupero dei crediti; cessione delle immobilizzazioni materiali mediante procedure competitiva; prosecuzione dei contratti di locazione ed incasso dei canoni corrisposti da GTT e Green Has fino alla cessione degli immobili; prosecuzione del contratto di affitto di azienda ed incasso dei canoni corrisposti da Sarmi; cessione dell'immobile locato a GTT per il quale vi è proposta di acquisto da parte di Alster s.r.l.; riscatto da parte della Renato Casale dell'immobile concesso in leasing da BNP Paribas Leasing Solution s.p.a. e sua cessione unitamente al terreno di proprietà della società su cui la costruzione insiste per la quale vi è proposta di acquisto da parte di Green Has Italia s.p.a.; cessione ramo d'azienda oggetto di affitto a Sarmi s.r.l. per il quale vi è proposta di acquisto da parte della stessa Sarmi s.r.l.; riscatto dell'impianto di autolavaggio concesso in leasing da Unicredit s.p.a. e successiva cessione unitamente al terreno su cui insiste per la quale vi è proposta di acquisto da parte di Ca.Fri s.r.l.; utilizzo in compensazione del credito iva generato in corso di procedura dal pagamento dei crediti prededucibili; vendita immobili messi a disposizione dal signor Renato Casale);
 - il pagamento per intero dei crediti prededucibili e privilegiati, ad eccezione del credito dell'erario garantito da privilegio *ex artt.* 2752, 2° co. e 2278 n. 19 c.c. di cui si prevede il soddisfacimento sino alla concorrenza dell'attivo patrimoniale nella misura del 4,39% nel rispetto dell'art. 182 *ter*, 1° co. 1. fall., con attestazione *ex art.* 160, 2° co., 1. fall. (cui si rimanda) e il pagamento della parte residua chirografaria per incapacienza di attivo come di seguito;
 - la suddivisione dei creditori chirografari in tre classi con le seguenti previsioni di pagamento: classe A composta dai soli crediti dell'erario chirografari per origine o per incapacienza di attivo patrimoniale da soddisfarsi nella misura del 21,29% (con conseguente complessiva soddisfazione del credito erario garantito da privilegio nella misura del 24,74%); classe B composta dal credito per accise degradato al chirografo per incapacienza di attivo, dai crediti di tutti i fornitori, dai crediti accessori sui compensi dei professionisti, dal

credito iva di rivalsa degradata al chirografo per assenza di beni su cui esercitare il privilegio da soddisfarsi nella misura del 21,29%; classe C composta dai crediti di banche ed istituti di leasing accomunati dalla natura finanziaria delle attività da soddisfarsi nella misura del 20,50%.

5. Quanto alla suddivisione dei creditori in classi, il Tribunale osserva che: vista l'attestazione di incapienza dell'attivo patrimoniale ex art. 160, 2° co., l. fall., la previsione della classe A è imposta dall'art. 182 *ter*, 1° co., l. fall.; i crediti di cui alla classe B sono accomunati dalla natura di fornitori generici come tali distinti dal credito dell'erario di cui alla classe A e dai crediti degli istituti bancari e di leasing di cui alla classe C; i crediti di cui alla classe C sono accomunati dalla natura finanziaria che, pertanto, li distingue da quelli delle classi A e B.
 6. Il professionista attestatore, richiamando le norme di cui agli artt. 161, 67 e 28 l. fall., ha dichiarato, quanto al possesso del requisito di indipendenza, di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi nei confronti dell'impresa debitrice, dei suoi soci, dei creditori in genere e degli altri soggetti comunque interessati all'esito della procedura; di non vantare credito verso la società ricorrente per il periodo anteriore al conferimento dell'incarico; di non aver prestato direttamente od indirettamente, negli ultimi cinque anni, attività di lavoro subordinato od autonomo in favore della debitrice ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo. In merito agli accertamenti eseguiti, nella relazione si specifica che è stata correttamente svolta l'attività di verifica della veridicità dei dati aziendali. In dettaglio e per quanto di interesse nella presente sede, lo stimatore incaricato dalla società ha ritenuto di soffermarsi sulla liquidabilità dell'attivo concordatario con particolare riferimento alla realizzabilità dei beni sia aziendali che personali e sulla omologa del piano entro il 31.12.2017. Più nello specifico l'attestatore, rilevando che la maggior parte dell'attivo liquidabile si basa su proposte di acquisto da parte di terzi e che gli offerenti sono anche debitori della società, ha ritenuto poco probabile, in caso di omologa, il rischio di non realizzare la parte maggiore dell'attivo concordatario. Il Tribunale, richiamando le considerazioni svolte dall'attestatore in particolare alle pagine 43-46 della relazione in atti allegata, evidenzia che lo stesso ha concluso in termini di fattibilità del piano e della proposta concordatari nel rispetto della legge e la veridicità dei dati esposti nella proposta di concordato. Ne discende che dalla attestazione di fattibilità del piano redatta dal professionista non emergono elementi di inidoneità della relazione, la quale si presenta atta ad assolvere alla funzione di certificazione cui è destinata.
 7. In tale contesto, dunque, il Tribunale non può fare a meno di evidenziare che sussistono i presupposti per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo. Peraltro, va poi rilevato che, trattandosi di una proposta concordataria con cessione dei beni, è evidente che la fattibilità del piano è correlata al presumibile valore di realizzo dei beni ceduti ed alla corrispondenza del passivo alla realtà dei dati esposti: circostanze, queste, che il Collegio, nella presente fase, non può ulteriormente verificare e che saranno oggetto di puntuale ed attenta verifica da parte dei commissari giudiziali (sia in ordine alla verifica approfondita sull'effettiva esigibilità dei crediti, sia in ordine alla verifica di ulteriori aspetti relativi all'eventuale esistenza di profili di responsabilità di gestione e all'eventuale compimento di atti pregiudizievoli alla massa dei creditori). Al fine di verificare la presumibile soddisfazione dei creditori chirografari nel rispetto delle percentuali di legge, il commissario è in particolare invitato a stimare, anche tramite professionisti all'uopo nominati, i beni della società e a verificare la rispondenza dei valori di realizzo preventivati dalla renato casale s.r.l. in relazione alla attuale situazione di mercato. Il commissario esporrà i risultati di tale approfondita verifica in apposita relazione anche al fine di rendere ai creditori esaustive informazioni.
- Il quadro così delineato porta a ritenere, allo stato degli atti, che la proposta concordataria soddisfi i requisiti di cui all'art. 163, l. fall. e che possa, dunque, essere sottoposta alla valutazione del ceto creditorio.

8. La proposta di concordato è accompagnata da quattro offerte di acquisto condizionate all'omologazione del concordato che riguardano l'immobile attualmente oggetto di locazione a GTT, l'immobile concesso in leasing da BNP Paribas Leasing Solution s.p.a. unitamente al terreno su cui esso insiste, la cessione di ramo d'azienda attualmente oggetto di affitto a Sarmi s.r.l., l'impianto di autolavaggio concesso in leasing da Unicredit s.p.a. unitamente al terreno su cui esso insiste. Ciò determina l'obbligo per il Tribunale di aprire una procedura competitiva, come desumibile dal combinato disposto di cui all'art. 182 e 163 bis l. fall., per la ricerca di eventuali ulteriori soggetti interessati all'acquisto dei beni predetti. Il Tribunale ritiene opportuno riservare la determinazione delle modalità di presentazione di offerte irrevocabili e di quant'altro previsto dall'art. 163 bis, 2° co., l. fall. ad un distinto e successivo decreto.

Per tali ragioni, il Tribunale, sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 160, 1° e 2° comma, e 161, l. fall.,

- autorizza la modifica del contratto di affitto del ramo d'azienda con Sarmi s.r.l., disponendo che le somme che Sarmi ha riconosciuto come dovute alla Renato Casale s.r.l. vengano depositate, a cura del commissario giudiziale, su un conto intestato alla procedura;
- autorizza la Renato Casale s.r.l. alla sottoscrizione della transazione con BNP Paribas Leasing Solution s.p.a., disponendo che il pagamento dei canoni pregressi avvenga al momento del riscatto del bene in leasing;
- dichiara aperta la procedura di concordato preventivo come da proposta avanzata da Renato Casale s.r.l., p. iva 00936610047, con sede in corso Alba 59, Canale (CN) 12043, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
- delega alla trattazione della procedura la dott.ssa Monica Mastrandrea;
- nomina commissario giudiziale la dott.ssa Raffaella Ponzo;
- dispone la convocazione dei creditori per il giorno 12/9/2017 ore 12:00;
- fissa al 5.6.2017 il termine per la comunicazione ai creditori del presente decreto, unitamente a tutte le segnalazioni di legge;
- stabilisce in giorni quindici, decorrenti dalla data di comunicazione del presente decreto, il termine entro il quale la società è tenuta a depositare in cancelleria la somma di euro 50.000,00, quale anticipo delle spese di procedura;
- ordina alla ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni dalla data di comunicazione del presente decreto copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;
- riserva l'emissione di separato decreto per l'apertura del procedimento competitivo ai sensi dell'art. 163 bis l. fall.

Così deciso in Asti, nella camera di consiglio del 3.5.2017.

Il giudice estensore
Monica Mastrandrea



Depositato nella Cancelleria del
Tribunale il 4/05/2017
IL CANCELLIERE

Il Presidente
Paolo Rampini

